LICEO
TORRICELLI
BALLARDINI
FAENZA

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane
Codice meccanografico RAPC04000C –
Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17
Sede Centrale: Via S. Maria deIl'Angelo, 48 -- 48018 Faenza
Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740
Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it
Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 2 ottobre 2026 delibera N.52

NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DISCIPLINARE E DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno e della gradualità. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Considerata la finalità educativa delle sanzioni disciplinari, sono soggetti a sanzione anche fatti di particolare gravità e debitamente accertati messi in atto all'esterno dell'ambiente scolastico, qualora i soggetti danneggiati siano componenti della comunità scolastica: compagni, famiglie, personale della scuola, ovvero la comunità scolastica nella sua interezza. In particolare, rientrano in questa categoria comportamenti offensivi o lesivi attuati mediante strumenti telematici.

I docenti non potranno in alcun caso esercitare nei confronti degli studenti poteri riservati alle forze dell'ordine; in particolare, non dovranno effettuare perquisizioni sulla persona o sugli effetti personali né sequestrare oggetti agli studenti.

Art. 2 - DIRITTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che

tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti hanno diritto al rispetto e alla valorizzazione della propria lingua e identità culturale. La scuola riconosce il valore del plurilinguismo e promuove iniziative di accoglienza e di educazione interculturale, favorendo, ove necessario, percorsi di apprendimento e potenziamento dell'italiano come lingua della comunicazione e dello studio. Gli studenti di origine straniera sono tenuti a impegnarsi nell'acquisizione di una competenza adeguata nella lingua italiana, indispensabile per la piena partecipazione alla vita scolastica, per l'apprendimento e per l'esercizio dei propri diritti. La conoscenza e la valorizzazione della lingua d'origine costituiscono, al contempo, una risorsa culturale e formativa da rispettare e valorizzare)

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentalizzazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 8 agosto 2025, n. 134).

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti, comprese le norme inerenti al divieto dell'uso dei dispositivi elettronici.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - REGOLAMENTO SULL'USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI

In conformità con la Disposizione Ministeriale Prot. n. 3392 del 16/06/2025 e il quadro normativo vigente (DPR 249/1998; DPR 235/2007; D.M. 15 marzo 2007; Legge 71/2017; Circolare n. 107190 del 19/12/2022), in tutte le scuole secondarie di secondo grado è vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici (inclusi smartwatch) a scuola.

L'uso dello smartphone costituisce fonte di distrazione, possibile violazione della privacy (con potenziali risvolti civili e penali) e compromette salute, benessere e rendimento scolastico (come segnalato da OCSE, OMS e ISS relativamente a disturbi del sonno, concentrazione, ansia e isolamento sociale). Il divieto è valevole per tutto l'orario scolastico, incluse le attività didattiche, ricreative e negli intervalli/interscambi tra le lezioni.

4.1 - Eccezioni e Custodia

Strumento compensativo: L'uso dello smartphone è consentito esclusivamente se previsto nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) o PDP (Piano Didattico

Personalizzato).

Attività su **Piattaforma Unica**.

Uscite e viaggi di istruzione: Consentito ai soli fini didattici, organizzativi e per contatti con le famiglie.

Altri dispositivi (PC/Tablet): L'uso di PC e tablet a supporto dell'innovazione didattica è consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con le modalità prescritte.

Modalità di custodia: I cellulari e altri dispositivi devono rimanere chiusi dentro lo zaino e spenti. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per smarrimento, furto o danneggiamento.

4.2 - Disposizioni per il Personale Scolastico

Docenti: Il divieto opera anche nei confronti del personale docente durante le attività di insegnamento, per doveri da CCNL e valore educativo d'esempio. Sono autorizzati all'uso del cellulare i docenti per l'accesso SPID/CIE al registro elettronico, i docenti di Scienze Motorie per la gestione spazi, i docenti di sostegno, i coordinatori di sede e per risoluzione di urgenze di servizio.

Personale ATA: Il divieto riguarda il personale amministrativo durante il servizio e i collaboratori scolastici durante le ore di lezione negli spazi e pertinenze scolastiche (atrii, corridoi, cortile, ecc.).

L'Istituto richiede alle famiglie di condividere le ragioni educative della norma e sostenere l'azione della scuola. I genitori che necessitano di contattare i figli per urgenze dovranno rivolgersi agli uffici della scuola, la quale provvederà a contattare la famiglia in caso di necessità.

Art. 5 - SANZIONI DISCIPLINARI E GRADUALITÀ

Agli studenti che manchino ai loro doveri o violino i regolamenti dell'Istituto sono inflitte, secondo la gravità e con criterio di gradualità, le seguenti sanzioni:

- a) Rimprovero verbale
- b) Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe (o nota disciplinare)
- c) Ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico.
- d) Allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino ad un massimo di quindici giorni
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici

giorni

- f) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato

Art. 6 - SPECIFICAZIONE DELLE INFRAZIONI E DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Tipologia di Infrazione	Sanzione Applicabile	Note e Disposizioni Specifiche
Comportamento negligente, frequenza non regolare, disturbo delle lezioni, incuria dell'ambiente	a) Rimprovero verbale b) Ammonizione scritta	Finalità di richiamo al rispetto delle regole.
Uso improprio o non autorizzato del cellulare o dispositivi durante l'attività scolastica	1ª infrazione: nota sul registro e invito a riporlo. 2ª infrazione: seconda nota sul registro. Reiterazione: richiamo scritto del Dirigente e sospensione da 2 giorni.	La prima nota comporta un abbassamento del voto di condotta. In caso di sospensione il voto di condotta è pari a 6.
Uso del cellulare/dispositivo durante una verifica scolastica o tentativo di frode	Sanzioni b), c) o d) a seconda della gravità.	Ritiro immediato della prova, valutazione negativa (voto minimo della griglia o punteggio pari a zero per le parti copiate), non recuperabile.
Riprese foto/audio/video	Nota disciplinare sul	In casi gravi di

Tipologia di Infrazione	Sanzione Applicabile	Note e Disposizioni Specifiche
non autorizzate e diffusione di materiale.	registro e sospensione fino a 5 giorni (delibera CdC).	bullismo/cyberbullismo con fattispecie penali: denuncia, sospensione fino a 15 giorni o oltre (delibera Consiglio di Istituto), fino all'esclusione dallo scrutinio o dall'Esame.
Mancanza di rispetto verso Dirigente, docenti, personale scolastico, compagni	Sanzione c), nei casi più gravi d) e successive.	I genitori rispondono civilmente per condotte illecite dei figli minori.
Uso scorretto o danneggiamento di strutture, arredi, macchinari e sussidi dell'Istituto	Sanzioni a), b) o c). Nei casi gravi o pericolosi sanzione d) e successive.	Fatto salvo l'obbligo del risarcimento economico del danno arrecato.
Comportamenti nocivi alla propria o altrui salute/incolumità, atti di violenza o minacce	Sanzioni c), d) e successive fino a e) ed f) per gravi reati o violenze.	Misura commisurata alla gravità e al permanere della situazione di pericolo.
Atti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione, razzismo, lesione della libertà di espressione	Sanzioni d) e successive.	Interventi mirati di sensibilizzazione e reitera delle sanzioni nei casi gravi.

Art. 7 - GESTIONE DEI PERIODI DI ALLONTANAMENTO (SOSPENSIONE)

Allontanamento fino a 2 giorni: Il Consiglio di classe delibera svolgimento di attività di approfondimento presso la struttura scolastica sulle conseguenze dei comportamenti tenuti.

Allontanamento da 3 a 15 giorni: Il Consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale proporzionate al periodo, svolte presso enti ed associazioni del Terzo settore convenzionati o, in caso di indisponibilità, a favore della comunità scolastica. Le ore svolte sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico. Il mancato svolgimento incide sull'attribuzione del voto di comportamento.

Allontanamento superiore a 15 giorni: Sancito dal Consiglio di Istituto nei casi di reati gravi, violenze o pericolo per l'incolumità. La scuola attiva percorsi individualizzati di recupero educativo e responsabilizzazione in raccordo con la famiglia e i servizi sociali.

Art. 8 - ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni a) e b) sono inflitte dai singoli docenti; la sanzione c) dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe; la sanzione d) dal Consiglio di classe; le sanzioni e) ed f) dal Consiglio di Istituto. L'organo competente per un grado può irrogare anche sanzioni di grado inferiore.

Prima dell'irrogazione delle sanzioni d), e), f), lo studente (unitamente ai genitori se minorenne) deve essere convocato dal Dirigente Scolastico per esporre le proprie ragioni. L'incontro è verbalizzato. Il Consiglio di classe viene convocato in via straordinaria con almeno 5 giorni di preavviso per lo studente e la famiglia, i quali possono presentare memorie scritte e presenziare alla prima parte dell'incontro. La decisione viene presa a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9 - IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituto, il quale decide entro 10 giorni. Contro le violazioni del Regolamento sono ammessi reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Organo di Garanzia è designato dal Consiglio di Istituto ed è composto dal Dirigente Scolastico (Presidente), un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori e due rappresentanti dei docenti.

Art. 10 - DANNEGGIAMENTI E RESPONSABILITÀ COLLETTIVA

La responsabilità disciplinare e il risarcimento del danno sono sempre individuali. Qualora non sia possibile accertare le responsabilità individuali per danni rilevanti o comportamenti gravemente scorretti, il Consiglio di classe potrà escludere la classe da uscite e viaggi di istruzione per carenza dei presupposti organizzativi e di sicurezza.

DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ E SUI DOVERI DEGLI STUDENTI

Poiché lo studente è responsabile delle proprie azioni e del proprio comportamento, sia sul piano del profitto scolastico sia sul piano delle relazioni personali, egli è chiamato a rispondere qualora venga meno ai propri doveri.

Art. 11

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e devono sottoporsi alle verifiche ogniqualvolta ciò sia richiesto dall'insegnante nel corso delle lezioni curricolari. Dovranno in ogni occasione mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica e nei confronti delle persone esterne alla scuola. Il rispetto è dovuto in uguale misura nei confronti del dirigente scolastico, degli insegnanti, dei collaboratori scolastici, del personale di segreteria, degli studenti, dei familiari, delle persone esterne. Dovranno astenersi da ogni comportamento che possa recare danno, sia pure involontariamente, ad altre persone. Gli studenti dovranno, inoltre, rispettare le strutture, le attrezzature e gli arredi; dovranno altresì mantenere un atteggiamento corretto negli ambienti esterni alla scuola. Durante la permanenza negli ambienti scolastici e durante lo svolgimento di qualsiasi attività didattica (tra queste rientrano i viaggi di istruzione) dovranno attenersi alle disposizioni loro impartite dagli insegnanti, dal dirigente scolastico, dai collaboratori scolastici. Hanno diritto di presentare rimostranze agli insegnanti e al dirigente scolastico quando ritengano lesi diritti loro riconosciuti dagli ordinamenti in vigore e dalle norme interne all'Istituto.

Art. 12

Gli studenti hanno diritto a essere informati sui voti loro attribuiti in occasione delle singole verifiche. Non possono chiedere anticipazioni sui voti che saranno attribuiti agli scrutini, essendo le decisioni in merito collegiali. Qualsiasi anticipazione rilasciata in tal senso dai docenti è da intendersi priva di valore.

Art. 13

Gli insegnamenti o le materie facoltative previste dal D.P.R. 89 del 2010 sono scelti dagli studenti in maniera del tutto libera. Ne segue che gli studenti non sono in alcun modo tenuti ad aderire alle proposte presentate e che i docenti dovranno rispettare le scelte compiute dagli studenti. Qualora gli studenti abbiano scelto le materie o gli insegnamenti proposti, essi sono tenuti alla frequenza. Inoltre, la materia o l'insegnamento saranno soggetti a valutazione. Verrà attribuito un voto specifico nel caso di materia non prevista nel curricolo nazionale e svolta per un congruo numero di ore (circa trenta nel corso dell'anno). Negli altri casi, gli apprendimenti relativi alle attività svolte saranno valutati all'interno di materie affini, da indicare al momento della presentazione dell'attività medesima. Se la classe nella sua interezza o la grande maggioranza, aderisce alla proposta, gli argomenti trattati non dovranno essere di nuovo svolti negli anni successivi, a parte una trattazione sintetica, quando questa si renda opportuna. Se qualche studente non ha partecipato all'attività, potrà recuperare quanto non svolto con un apposito piano di lavoro individualizzato.

Art. 14

Le lezioni hanno inizio alle ore 7.50 e si svolgeranno secondo l'orario che sarà comunicato. Gli studenti entreranno a scuola a partire dalle ore 7,40 e si recheranno direttamente nelle proprie aule affinché la lezione possa avere inizio puntualmente. Per assicurare l'accoglienza degli studenti e la vigilanza sugli stessi gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi; la vigilanza per gli studenti che entrino prima delle 7.45 è affidata al personale presente in apertura della scuola. Gli studenti che abitano fuori sede e che giungano a Faenza in anticipo rispetto all'inizio delle lezioni potranno presentare al dirigente scolastico domanda di ingresso anticipato. Qualora le classi entrino a scuola nelle ore successive alla prima, gli studenti potranno recarsi nelle rispettive aule dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni e saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici. Se nell'ultima ora di lezione si svolgono le esercitazioni pratiche di Scienze motorie, al termine delle lezioni gli studenti saranno liberi di tornare alle loro abitazioni dal luogo in cui si trovano. Gli studenti che svolgano le esercitazioni di Scienze motorie alla prima ora di lezione si presenteranno nelle rispettive aule di lezione e qui attenderanno il docente.

Art. 15

Per la giustificazione delle assenze ci si atterrà alle modalità seguenti. Le famiglie degli studenti minorenni (o gli studenti maggiorenni) potranno giustificare l'assenza

e/o il ritardo dei figli utilizzando:

- o il registro elettronico Argo Scuolanext.
- o l'app Didup Famiglia.

L'insegnante in servizio nella 1a ora del giorno in cui lo studente riprende a frequentare le lezioni convalida, di regola, la richiesta di giustificazione, inviata tramite o registro elettronico o app Didup Famiglia da un genitore o da chi ne fa le veci; della avvenuta giustificazione prenderà nota sul registro di classe. Le assenze saranno giustificate solo per motivi di salute, seri motivi familiari o impossibilità dovute a forza maggiore. Nei casi in cui l'insegnante abbia motivo di dubitare della validità dei motivi addotti, sottoporrà il caso all'ufficio di presidenza, che deciderà se accettare o respingere la richiesta di giustificazione. Qualora siano giudicati inattendibili i motivi addotti, l'assenza sarà ritenuta non giustificata; di questo la presidenza darà immediatamente comunicazione alla famiglia.. Le assenze non giustificate saranno annotate dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato sul registro di classe. Gli studenti che siano privi della richiesta di giustificazione debitamente compilata potranno essere ammessi con riserva dall'insegnante che presta servizio alla prima ora di lezione, ma dovranno presentare regolare richiesta di giustificazione il giorno successivo all'insegnante che presta servizio; in caso contrario l'insegnante medesimo provvederà ad avvertire la famiglia tramite la segreteria. Gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età invieranno personalmente tramite registro elettronico le richieste di giustificazione per le assenze e i ritardi; allo scopo di convalidare le comunicazioni scuola-famiglia è pur sempre richiesta la presa visione da parte di un genitore o di che ne fa le veci nell'area dedicata del registro elettronico. In caso di attività che comportino un contributo economico, sarà richiesta l'accettazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. In caso di manifestazione studentesca gli studenti, una volta entrati nella scuola, non potranno uscire prima della fine regolare delle lezioni.

Art. 16

Le entrate fuori orario dei singoli studenti saranno autorizzate dal docente in servizio nella classe, in qualità di delegato del dirigente scolastico. I docenti in servizio nella classe avranno cura di annotare sul registro di classe i ritardi e di richiedere alle famiglie la giustificazione tramite registro elettronico. Sarà cura dei genitori giustificare il ritardo, entro la giornata successiva, utilizzando l'area dedicata del registro elettronico. Di norma non saranno giustificate entrate oltre l'inizio della seconda ora di lezione. Nei casi in cui siano previste lezioni in orario

pomeridiano, gli studenti potranno essere ammessi alla prima ora del pomeriggio. Saranno in ogni caso ammessi gli studenti che ritardino per motivi documentabili da parte delle famiglie per motivi di trasporto.

In caso di entrata in ritardo oltre l'inizio della seconda ora, per seri e giustificabili motivi, lo studente:

- dovrà comunicare il prevedibile ingresso ritardato oltre l'inizio della seconda ora entro la mattinata precedente all'indirizzo mail del coordinatore (in tal caso il docente in servizio prenderà nota sul registro di classe);
- in alternativa dovrà presentare idonea giustificazione al momento dell'ingresso oppure dovrà essere giustificato da uno dei genitori (se minorenne).

Il ritardo non giustificato sarà annotato sul registro di classe. Qualora i ritardi siano ripetuti o sistematici lo studente sarà formalmente richiamato al rispetto dell'orario; dell'avvenuto richiamo sarà avvertita la famiglia a cura del docente coordinatore di classe. Il dirigente scolastico potrà autorizzare entrate in ritardo o uscite in anticipo dovute a motivate esigenze di trasporto; l'autorizzazione può valere, se necessario, per l'intero anno scolastico; può, tuttavia, essere revocata se ne risulti, a giudizio dei docenti, danneggiato il profitto.

Art. 17

Le uscite anticipate dei singoli studenti saranno autorizzate dal docente in servizio nella classe nell'ora precedente l'uscita, solo per seri e plausibili motivi. Il genitore dello studente minorenne (o lo studente maggiorenne) chiede l'uscita anticipata del proprio figlio:

- o accedendo ESCLUSIVAMENTE con le proprie credenziali al registro Argo Scuolanext Famiglia;
- o con l'app Didup Famiglia.

Il docente in servizio nell'ora precedente l'uscita visualizzerà la richiesta su DidUP nella sezione "Didattica"; qui dovrà accedere alla sezione "Condivisione Documenti" – "Le mie condivisioni" – "File alunni" (in alto a destra) per autorizzare.

Gli studenti minorenni potranno uscire esclusivamente se accompagnati da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale o da una persona formalmente delegata dal medesimo. Chi preleva lo studente minorenne dovrà firmare la richiesta di uscita su un apposito registro e presentare ai collaboratori scolastici un documento di riconoscimento. In via eccezionale chi detiene la responsabilità genitoriale, qualora sia impossibilitato a prelevare personalmente i figli, potrà delegare, preferibilmente il giorno che precede quello a cui si riferisce la richiesta,

per iscritto altre persone di fiducia, purché maggiorenni, corredando la richiesta con fotocopia di documento di identità della persona delegata e delegante; la richiesta dovrà essere trasmessa alla segreteria; i collaboratori scolastici richiederanno alla persona delegata un documento di riconoscimento e ne produrranno fotocopia, da conservare agli atti. In nessun caso, non preventivamente autorizzato, lo studente minorenne potrà lasciare la scuola da solo.

Gli studenti maggiorenni dovranno essi stessi firmare la richiesta di uscita sull'apposito registro. Nel caso in cui lo studente abbia già perso nel corso della mattinata ore di lezione, l'uscita prima del termine delle lezioni sarà considerata, salvo gravi motivi, non autorizzata e sarà imputata allo studente come mancanza disciplinare con eventuale richiamo formale da parte del consiglio di classe. L'abuso di ingressi posticipati o uscite anticipate sarà elemento di valutazione negativa nella condotta dello studente.

Art. 18

Qualora vengano eccezionalmente disposte per l'intera classe entrate in ore successive a quella prevista oppure uscite anticipate, ci si dovrà attenere alla seguente procedura:

- il docente coordinatore di sede o, in caso di sua assenza o impossibilità oggettiva, il sostituto del coordinatore o, in subordine, il docente in servizio nella classe al momento della comunicazione verbale renderà noto mediante pubblicazione, con richiesta di conferma di accettazione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext l'orario modificato delle lezioni.
- Il docente include tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti del Consiglio di classe per consentire a ciascuno di loro la verifica di "accettazione" da parte delle famiglie.
- Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro elettronico Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di "accettazione" alla comunicazione.
- In caso di uscita anticipata, qualora non sia stata apposta da parte del genitore la spunta per "accettazione", lo studente non potrà uscire dai locali scolastici.
- Per la comunicazione di entrata posticipata sarà richiesta soltanto la presa visione.

Art. 19

La ricreazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'orario delle lezioni. Durante la ricreazione non è consentito agli studenti abbandonare i locali del Liceo. I

collaboratori scolastici e i docenti non impegnati nel cambio di sede sono tenuti alla vigilanza durante la ricreazione.

Art. 20

Le uscite dalle aule durante le ore di lezione saranno autorizzate dagli insegnanti. Sarà di norma autorizzato ad uscire solo uno studente alla volta; sono vietate le uscite in gruppo, anche al termine delle prove scritte. Gli studenti non dovranno sostare al di fuori delle aule di lezione. Gli spostamenti degli studenti da un'aula all'altra all'interno della scuola dovranno essere effettuati in gruppo e in modo ordinato. Gli spostamenti fuori dai locali scolastici dovranno sempre essere effettuati in gruppo e in maniera ordinata, sotto la sorveglianza degli insegnanti accompagnatori.

Art. 21

Durante le lezioni può entrare in aula solo il personale della scuola per esigenze di servizio, o chi sia espressamente autorizzato dal dirigente scolastico. Il dirigente può autorizzare la presenza di personale esterno per attività didattiche, o rientranti in specifici progetti, ovvero quando siano richieste dai docenti (qualora non comportino oneri finanziari). Persone estranee al servizio non possono entrare nella scuola senza autorizzazione.

Art. 22

Al termine delle lezioni, le uscite debbono avvenire in modo ordinato. Gli studenti non potranno trattenersi nelle aule di lezione. Gli studenti che restano nei locali scolastici in attesa di attività pomeridiane avranno a disposizione alcuni ambienti nei plessi in cui si svolgono le attività, purché sia possibile garantire la vigilanza da parte di personale docente. Gli ambienti disponibili saranno indicati– a cura dei coordinatori di sede – presso l'entrata di ciascuna sede. Gli studenti usciti dai locali della scuola non potranno rientrare prima che inizi l'attività pomeridiana a cui intendono essere presenti. I collaboratori scolastici dovranno assicurare la chiusura delle porte esterne.

Art. 23

È vietato in ogni momento dell'attività didattica, curricolare o extracurricolare, mettere in atto comportamenti che possano essere dannosi a sé stessi o ad altri. In particolare gli studenti non dovranno maneggiare oggetti pericolosi, non dovranno sporgersi da finestre o balconi, non dovranno mettere in pericolo in alcun modo l'incolumità di altri, dovranno rispettare tutte le norme di prudenza in strada. È fatto

assoluto divieto di consumare o detenere bevande alcoliche. Il divieto è esteso anche agli studenti maggiorenni e vale anche in occasione dei viaggi di istruzione.

Art. 24

In tutti gli ambienti della scuola e dovunque si svolgano attività didattiche è vietato il fumo e l'uso di qualsivoglia sostanza nociva alla salute. Tale divieto è esteso alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.

Art. 25

Il coordinatore del consiglio di classe potrà assegnare i banchi agli studenti; questi ne saranno responsabili nel corso dell'anno e dovranno comunicare al coordinatore medesimo eventuali danni; il coordinatore dovrà vigilare sulla conservazione dell'aula e dei suoi arredi. Gli studenti e le rispettive famiglie risponderanno anche in termini pecuniari, con il rimborso delle spese sostenute, per eventuali danni arrecati a strutture, attrezzature, arredi, beni personali etc. Qualora non sia possibile individuare i responsabili dei predetti danni, la scuola potrà ridurre in maniera congrua le spese per acquisti o per attività didattiche in relazione alle intere classi in cui si sono verificati i danneggiamenti.

Art. 26

Gli studenti dovranno segnalare ai docenti e, in particolare, al docente coordinatore eventuali fattori di pericolo che si presentino nei locali scolastici e dovunque si svolga l'attività didattica. I docenti dovranno riferire al dirigente scolastico.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento aggiornato entra in vigore immediatamente, viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola ed è illustrato agli studenti dai docenti coordinatori di classe. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al DPR 249/98, al DPR 235/07, al DPR 134/2025 e alla normativa vigente.